

tori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 10/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 10/2010

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 sono soppresse le parole da “nei casi” fino a “di cui sopra”.

Art. 4

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 dicembre 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2010.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 36

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 dicembre 2010, n. 55

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Approvata in data 22 dicembre 2010

Divenuta legge regionale 49/2010 (atti del Consiglio)

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 5, 26 e 43 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza”), così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato degli articoli qui pubblicati è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 2 maggio 2007, n. 10, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi eventualmente qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. I riferimenti normativi del testo sono aggiornati al dicembre 2010.

Testo coordinato degli articoli 5, 26 e 43 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.

4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6, del d.lgs. 152/2006.

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3 ter, del d.lgs. 152/2006.

Art. 26

Espressione del parere motivato

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.

4. Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell'informazione di cui al comma 3.

Art. 43

Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti:

a) i progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3;

b) i progetti riguardanti modifiche ad opere o impianti esistenti non compresi negli allegati A1, A2 ed A3, qualora da tali modifiche derivino opere o impianti compresi negli allegati A1, A2 e A3;

c) specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;

d) i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del successivo comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 48:

a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3;

b) i progetti concernenti modifiche ad opere o impianti di qualunque genere, realizzati, in fase di realizzazione o autorizzati, qualora da dette modifiche derivino opere o impianti rientranti negli allegati B1, B2 e B3;

c) i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente;

d) i progetti di opere o impianti di cui agli allegati A1, A2 e A3, che servono esclusivamente o essenzialmente

per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e per i quali è prevista una utilizzazione di durata non superiore a due anni.

3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 2, il Consiglio regionale può determinare, con propria deliberazione, criteri e condizioni di esclusione dall'obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità.

4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla l.r. 56/2000.

5. Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza

Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Inserimento del capo II bis nel titolo VI della l.r. 40/2005

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 76 ter nella l.r. 40/2005

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 76 quater nella l.r. 40/2005

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 76 quinquies nella l.r. 40/2005

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 76 sexies nella l.r. 40/2005

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 76 septies nella l.r. 40/2005

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 76 octies nella l.r. 40/2005

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 76 novies nella l.r. 40/2005

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 76 decies nella l.r. 40/2005

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 76 undecies nella l.r. 40/2005

Art. 12 - Modifiche all'articolo 142 bis della l.r. 40/2005

Capo II

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) in materia di trasporto sanitario

Art. 13 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 25/2001

Art. 14 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/2001

Art. 15 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/2001

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 25/2001

Art. 17 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea 29 novembre 2007, causa C-119/06;